Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 7 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* ,, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975.
Modificazioni al vigente regime dell'imposta di negoziazione sui titoli delle società.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, contenente norme in materia di tassa di negoziazione e disposizioni successive;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di una nuova disciplina del tributo di negoziazione ai fini di una imposizione più adeguata all'effettivo valore di scambio dei titoli che vi sono soggetti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, le azioni, e gli altri titoli di qualunque specie o denominazione, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, anche quando la negoziazione non possa operarsi colla semplice tradizione o sia comunque assoggettata a vincoli, ovvero i titoli siano emessi a nome di società non ancora costituite, è dovuta una imposta annuale nella misura stabilita dall'annessa tariffa generale (allegato *A*).

Alla stessa imposta sono soggette le quote o carature, comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili di cui all'art. 229 del Codice di commercio, quando siano cedibili con effetto verso la società.

La imposta sulla negoziazione dei titoli è dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 2.

La imposta stabilita dal precedente articolo non si applica:

a) alle azioni e alle obbligazioni delle società e associazioni estere soggette alla imposta sul capitale di cui al titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280;

b) alle cartelle di credito fondiario per le quali l'imposta di negoziazione è compenetrata in quella di abbonamento di cui al testo unico della legge 16 luglio 1905, n. 646, modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592;

c) alle cartelle agrarie, per le quali la imposta di negoziazione è compenetrata nella tassa di bollo;

d) alle società commerciali che esercitano unicamente ed esclusivamente la industria estrattiva dello zolfo, per le quali la imposta di negoziazione sui loro titoli di azioni e di obbligazioni è compenetrata in quella di abbonamento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128.

Nella tariffa speciale (allegato *B*) annessa al presente decreto sono indicati i titoli soggetti a imposta di negoziazione in misura ridotta e nella tabella (allegato *C*) quelli esenti dall'anzidetta imposta.

Resta ferma ogni altra disposizione particolare stabilita da leggi speciali.

Art. 3.

Per i titoli, che, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, sono stati ammessi alle quotazioni di Borsa, la imposta stessa è liquidata sul valore medio di tali titoli nel detto anno precedente, risultante dai prezzi delle relative contrattazioni per contanti e a termine, detratte le somme che al 31 dicembre del detto anno si giustificheranno tuttora dovute per la liberazione dei titoli.

Se nel corso dell'anno nel quale hanno avuto luogo le contrattazioni sono avvenuti aumenti o diminuzioni nel capitale della società od ente, sono assunte a base della determinazione del valore medio di cui sopra le sole contrattazioni effettuate tra la data dell'ultima variazione di capitale e il 31 dicembre.

Il Ministero delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le contrattazioni di Borsa, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli, ha facoltà di chiedere al Comitato direttivo degli agenti di cambio la valutazione di tali titoli. La liquidazione dell'imposta in questo caso è fatta provvisoriamente in base al suddetto valore medio di Borsa.

Art. 4.

Per i titoli delle società con capitale sociale non inferiore a L. 250.000, non quotati in borsa e per quelli che, pur essendo quotati in Borsa, non abbiano riportato, nell'anno prece-

dente a quello cui si riferisce l'imposta ai sensi dell'art. 3, contrattazioni in Borsa a contanti o a termine, è obbligatoria per ogni singolo anno, la valutazione, ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione, da parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori locale o, in mancanza di Borsa locale, di quello della Borsa più vicina alla sede della società emittente.

In pendenza di tale valutazione l'imposta è liquidata d'ufficio provvisoriamente in base al valore dei titoli accertato per l'imposta dell'anno precedente.

Ai fini della valutazione di cui sopra, gli Uffici del registro, nei primi mesi di ciascun anno, devono trasmettere al competente Comitato direttivo degli agenti di cambio un elenco descrittivo di tutte le società aventi sede nel proprio distretto con capitale non inferiore a L. 250.000.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio, sentiti l'Ufficio del registro ed il contribuente, procede alla valutazione dei titoli a norma del successivo art. 7 ed invia poi un estratto delle relative deliberazioni al competente Ufficio del registro.

L'Ufficio del registro, ricevuto tale estratto, procede all'accertamento dell'imposta e notifica al contribuente tanto il valore determinato quanto l'ammontare della imposta accertata.

L'Ufficio del registro che non intende di attenersi alla valutazione eseguita dal Comitato, ha facoltà di ricorrere al Collegio peritale di cui al successivo art. 9 entro 30 giorni dalla notificazione della liquidazione dell'imposta al contribuente. Entro lo stesso termine può ricorrere al suddetto Collegio il contribuente.

Il ricorso al Collegio sospende gli effetti della valutazione del Comitato, qualora invece nel suindicato termine non venga prodotto alcun ricorso al Collegio, il contribuente è tenuto a pagare l'eventuale imposta ancora dovuta, entro 20 giorni dalla scadenza del termine per ricorrere al Collegio; se il contribuente invece risulti in credito, dovrà l'Ufficio accreditarlo della relativa somma sull'imposta dovuta per l'anno successivo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso delle valutazioni previste dall'ultimo comma del precedente art. 3.

Art. 5.

Per i titoli delle società aventi un capitale sociale inferiore a L. 250.000, come pure per i titoli degli altri enti di cui all'art. 1, non quotati in Borsa o che, pur essendo quotati, non abbiano riportato, nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, quotazioni a contanti o a termine, la richiesta della valutazione al Comitato direttivo degli agenti di cambio è facoltativa, tanto per l'Ufficio del registro quanto per il contribuente e deve essere fatta, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello cui si riferisce l'imposta. Per tali titoli l'imposta viene provvisoriamente liquidata sul valore nominale dei titoli stessi.

Qualora per i titoli di cui al presente articolo venga richiesta la valutazione, il Comitato vi procede con le stesse norme stabilite nell'articolo precedente, le quali si applicano anche per l'accertamento dell'imposta e la relativa notificazione nonchè per i ricorsi al Collegio peritale.

Ove nel termine indicato dal presente articolo non venga richiesta la valutazione dei titoli, l'imposta rimane definitivamente liquidata sul valore nominale dei titoli stessi.

Le spese per la valutazione dei titoli avanti il Comitato direttivo degli agenti di cambio, tanto nei casi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, come in quelli previsti dal presente articolo, sono a carico del contribuente.

Art. 6.

Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio sociale, le società ed enti soggetti all'imposta di negoziazione devono presentare al competente Ufficio del registro la copia del bilancio sociale insieme coll'estratto delle deliberazioni prese dall'assemblea relativamente ai risultati del bilancio stesso.

E' in facoltà dell'Ufficio del registro di chiedere alle società ed enti suddetti il dettaglio delle singole voci del bilancio e del conto profitti e perdite, nonchè gli estratti catastali degli immobili posseduti dall'ente.

Le società sono obbligate a presentare detti documenti nel termine di giorni trenta dalla richiesta.

Le società che nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta non hanno proceduto a chiusura d'esercizio, ovvero, pur avendo chiuso in detto anno il bilancio, questo non sia stato approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce l'imposta, devono, entro il 31 maggio dell'anno medesimo, presentare al suddetto Ufficio del registro una denunzia dalla quale risultino gli eventuali aumenti o diminuzioni di capitale effettuati nell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'imposta e la data dell'ultima assemblea ordinaria regolarmente tenuta.

Art. 7.

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio al quale è richiesta la valutazione, vi procede tenendo presente l'ammontare del capitale nominale e delle riserve ordinarie e straordinarie, palesi ed interne, rilevabili nel bilancio chiuso nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, escluse le riserve costituite per la copertura di specifici oneri o passività e quelle a favore di terzi, e tenendo inoltre presente quanto altro attiene alla situazione patrimoniale ed economica dell'ente anche per il periodo posteriore alla data di chiusura del bilancio.

Il valore come sopra determinato è diviso per le azioni in circolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta.

Art. 8.

Del Comitato direttivo degli agenti di cambio per la determinazione del valore dei titoli a norma del presente decreto fa parte un funzionario di gruppo *A* o di gruppo *B* dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al settimo, designato dal Ministro per le finanze.

Alle riunioni del Comitato direttivo per il rilascio dei certificati di valutazione, interviene, con voto consultivo, il funzionario della Direzione generale del tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa.

Art. 9.

Per la risoluzione delle controversie relative alla determinazione del valore dei titoli da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio, è istituito un Collegio peritale, con sede in Roma, composto di nove membri e cioè:

a) da un presidente, designato dal Ministro per le finanze;

b) dal direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, vice presidente;

c) da un funzionario della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di grado non inferiore al sesto;

d) da un funzionario della Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al sesto;

e) da un ispettore compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, designato a turno in relazione alla competenza territoriale dei ricorsi;

f) da un funzionario di banca, da un agente di cambio e da due esperti, designati i primi due dalla Confederazione nazionale fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e gli esperti dall'Associazione fra le società italiane per azioni.

Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, di grado non superiore al settimo.

Il Collegio è costituito con decreto del Ministro per le finanze.

Per il funzionamento del detto Collegio anche in ordine alle facoltà ed ai poteri che esso può esercitare, si applicano le vigenti disposizioni di legge che disciplinano la Commissione centrale per le imposte dirette. Il contribuente può domandare di essere sentito personalmente.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare in bilancio i fondi occorrenti per il funzionamento del Collegio.

Art. 10.

Contro la decisione del Collegio di cui all'articolo precedente non è ammesso alcun gravame nè in sede amministrativa nè in sede giudiziaria.

La maggiore imposta che risultasse dovuta in seguito alla decisione del Collegio deve essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa.

Qualora invece l'imposta risulti dovuta in somma inferiore a quella liquidata e pagata in via provvisoria, l'eccedenza sarà imputata sull'imposta dovuta per l'anno successivo, salvo rimborso qualora tale imputazione non possa essere effettuata.

Art. 11.

Per i titoli di società o di enti di nuova costituzione, l'imposta, nell'anno di costituzione, è liquidata sul valore nominale dei titoli stessi, detratte le somme che alla medesima data si giustificheranno non ancora versate.

Qualora la costituzione abbia luogo nel secondo semestre, l'imposta è ridotta alla metà.

Art. 12.

Nella liquidazione dell'imposta la frazione di un migliaio che risultasse dalla addizione complessiva del valore dei singoli titoli è considerata come un migliaio completo.

Qualora nel corso dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta i titoli azionari abbiano circolato promiscuamente come titoli nominativi e titoli al portatore, l'imposta si liquida in base alla situazione dei titoli al 31 dicembre di detto anno. A tal uopo il contribuente è obbligato a presentare, a pena di decadenza, entro il 31 maggio di ciascun anno, la denunzia relativa all'anzidetta situazione. In mancanza di tale denunzia l'imposta è liquidata come se i titoli fossero tutti al portatore.

Art. 13.

L'imposta annua di negoziazione deve essere pagata in due rate semestrali posticipate. computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Il pagamento della imposta deve essere eseguito direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni o altre amministrazioni che hanno fatta la emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 14.

La società, gli istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettabili all'imposta stabilita dall'art. 1, o ricevono versamenti all'atto della sottoscrizione dei titoli stessi, devono denunziarli all'Ufficio del registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicando il numero ed il valore nominale dei titoli e l'ammontare dei versamenti effettuati.

Questa denunzia deve farsi entro sessanta giorni dalla data di ciascuna emissione o versamento.

Eguale denunzia deve farsi, a pena di decadenza, per l'estinzione dei titoli, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui l'estinzione stessa è avvenuta.

Art. 15.

Le violazioni delle disposizioni di cui al precedente articolo 6 sono punite con la pena pecuniaria da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 10.000.

Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli e versamenti di cui al primo e secondo comma del precedente art. 14, è dovuta una sovrimposta uguale a sei decimi della imposta di un anno.

Per la denuncia infedele dei titoli e dei versamenti di cui sopra è dovuta una sovrimposta irriducibile uguale all'imposta dovuta sui titoli o valori occultati.

Il ritardo, oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun semestre nel pagamento delle rate semestrali di imposta, come pure l'omesso pagamento della imposta dovuta in dipendenza della valutazione eseguita dal Comitato direttivo degli agenti di cambio o in seguito a decisione del Collegio nel termine stabilito dal precedente art. 10 danno luogo ad una sovrimposta eguale al dodici per cento della imposta o rata di imposta dovuta.

Le sovrimposte stabilite dal presente articolo, fatta eccezione per quella di infedele denunzia, sono riducibili a norma dell'art. 104 della legge sull'imposta di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 e sono a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre Amministrazioni obbligate alla denunzia ed al pagamento della imposta.

Art. 16.

L'azione della Amministrazione per il conseguimento dell'imposta di negoziazione e delle sovrimposte relative dovute a norma del presente decreto, si prescrive nel termine di cinque anni computabile dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Nello stesso termine si prescrive l'azione del contribuente per richiedere la restituzione della eventuale maggiore imposta o sovrimposta pagata.

Art. 17.

Per la decisione delle controversie circa la determinazione del valore imponibile dei titoli agli effetti dell'imposta di negoziazione si applicano le disposizioni del presente decreto.

Per la definizione di ogni altra controversia circa la legittimità dell'imposta restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

Per le violazioni delle norme contenute nel presente decreto si applica la legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Per l'esazione coattiva dell'imposta di negoziazione e delle relative sovrimposte, si applicano le disposizioni della vigente legge sull'imposta di registro.

Art. 18.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'imposta di negoziazione a decorrere dall'anno 1939.

Da tale data sono abrogate le disposizioni in materia di tassa di negoziazione contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e disposizioni successive.

L'imposta di negoziazione per l'anno 1939 deve essere liquidata in base al valore dei titoli nell'anno 1938.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 9. — MANCINI

ALLEGATO *A*.

Tariffa generale dell'imposta annuale di negoziazione

N. d'ordine della tariffa	Titoli, valori e operazioni soggette a imposta	Misura della imposta comprensiva di ogni addizionale: per ogni 100 lire	Misura della imposta comprensiva di ogni addizionale: per ogni 1000 lire	Norme per la liquidazione delle imposta
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da provincie, comuni ed altri enti o persone diversi dalle società commerciali e dalle società civili considerate nell'art. 229 del Codice di commercio:			
	Al portatore e nominativi . . .	—	2,50	L'imposta si liquida con le norme stabilite dal presente R. decreto legge
2	Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società commerciali e delle società civili considerate nell'articolo 229 del Codice di commercio:			Id.
	Se al portatore	—	6 —	
	Se nominativi	—	3 —	
3	Quote o carature, comunque denominate, delle società commerciali e delle società civili di cui all'articolo 229 del Codice di commercio quando siano cedibili con effetto verso la società:			Id.
	Se al portatore	—	6 —	
	Se nominative	—	3 —	

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO *B.*

Tariffa speciale dell'imposta annuale di negoziazione pei titoli e valori soggetti a imposta in misura ridotta

Categoria dei titoli e valori	Articolo della tariffa	Titoli e valori	Misura della imposta comprensiva di ogni addizionale per ogni 100 lire	Misura della imposta comprensiva di ogni addizionale per ogni 1000 lire	Norme per l'applicazione dell'imposta
Titoli di società ferroviarie e di navigazione interna	1	Obbligazioni ferroviarie tre per cento create con la legge 27 aprile 1885, n. 3048; quelle delle società che ebbero concessioni di strade ferrate fino al 12 luglio 1888 e quelle emesse esclusivamente per la costruzione di nuove ferrovie concesse all'industria privata, in forza della legge 12 luglio 1908, n. 444, nonchè quelle emesse in virtù dell'art. 36 del Testo unico 11 luglio 1913, numero 959.	—	1,60	L'imposta si liquida con le norme stabilite dal presente R. decreto-legge.
Azioni di società cooperative	2	Azioni delle società cooperative legalmente costituite rette coi principi e con le discipline della mutualità, nel decennio dall'atto della della loro costituzione o fondazione, anche se esse siano sciolte e ricostituite, oppure trasformate, o comunque fatte rivivere sotto parvenze diverse, quando le azioni abbiano individualmente un valore nominale superiore a L. 100 e il capitale sociale supera lire cinquantamila.	1 —	—	L'imposta si applica sul valore nominale delle azioni che dai registri sociali risultano effettivamente trasmesse durante il semestre precedente al gennaio ed al luglio di ciascun anno. Per le azioni delle società cooperative soggette a tassa di negoziazione nella misura normale si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della tariffa generale allegato *A* al presente R. decreto-legge.
Azioni ed obbligazioni di società per il commercio degli agrumi.	3	Azioni ed obbligazioni di società per azioni fra agrumicoltori aventi per oggetto il commercio degli agrumi e la produzione ed il commercio dei loro derivati, comprese le obbligazioni delle società cooperative aventi lo stesso oggetto.	Un quarto della imposta ordinaria		La riduzione d'imposta si applica nel decennio dall'atto di costituzione, a norma delle disposizioni di che al precedente art. 2. Per le azioni delle società a forma cooperativa, in quanto siano soggette a imposta di negoziazione si applicano le norme del precedente articolo 2.
Azioni delle casse agrarie e dei consorzi agrari.	4	Azioni delle casse agrarie costituite da società e da consorzi agrari per l'esercizio del credito agrario in Sicilia, nelle provincie meridionali e continentali e nella Sardegna.	Idem		Idem
	5	Azioni della cassa ademprivile, dei monti frumentari e nummari, delle casse agrarie e dei consorzi agrari della Sardegna.	Idem		Idem
	6	Azioni dei consorzi agrari costituiti nelle Marche e nell'Umbria per l'esercizio del credito agrario.	La metà della imposta ordinaria		La riduzione d'imposta si applica nel decennio dall'atto di costituzione, a norma delle disposizioni di che al precedente art. 2. Per le azioni delle società a forma cooperativa, in quanto siano soggette a tassa di ne-

Categoria dei titoli e valori	Articolo della tariffa	Titoli e valori	Misura della imposta comprensiva di ogni addizionale per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	Norme per l'applicazione dell'imposta
					goziazione si applicano le norme del precedente articolo 2.
	7	Azioni ed obbligazioni emesse da società anonime autorizzate mediante decreto reale a compiere le seguenti operazioni, a' termini dell'articolo 34 della legge 15 luglio 1906, n. 383, a favore delle provincie meridionali della Sicilia e della Sardegna: *a*) acquisto di fondi rustici nel Regno per coltivarli, concederli in affitto o in enfiteusi e anche per rivenderli dopo averli migliorati o divisi; *b*) impianto ed esercizio di industria agricola di qualsiasi genere; *c*) concorso e partecipazione alla costituzione di intraprese e società anonime che abbiano gli stessi scopi di cui alle lettere *a*) e *b*); *d*) concorso e partecipazione alla formazione di imprese, società e colonie agricole, come pure di cooperative ed associazioni tra produttori per lo smercio dei prodotti; *e*) anticipazioni a terzi per miglioramenti e divisioni di fondi rustici e per costruzioni di case economiche e anticipazioni agli enfiteuti per le spese di raccolta di coltivazione, di sementi, di concimi, per migliorare i fondi e dotarli di scorte vive e morte, di attrezzi e di			La riduzione d'imposta si applica nel decennio dall'atto di costituzione, a norma delle disposizioni di che al precedente art. 2. Per le azioni delle società a forma cooperativa, in quanto siano soggette a imposta di negoziazione si applicano le norme del precedente articolo 2.

Categoria dei titoli e valori	Articolo della tariffa	Titoli e valori	Misura della imposta comprensiva di ogni addizionale per ogni 100 lire	per ogni 1000 lire	Norme per l'applicazione dell'imposta
		quanto altro occorre all'esercizio dell'agricoltura per la costruzione di case coloniche; *f*) qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi anzidetti.			
Azioni ed obbligazioni di società ed istituti per la costruzione di case popolari ed economiche	8	Azioni ed obbligazioni di società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche; delle società cooperative di credito e delle società di mutuo scccorso che si uniformino alle disposizioni dello art. 7, n. 7, del R. decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2318; degli istituti autonomi per le case popolari; dei corpi morali legalmente riconosciuti che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per case popolari e delle società di beneficenza che senza alcuna mira di lucro provvedono agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi.	Un quarto della imposta ordinaria		Per le azioni delle società a forma cooperativa, in quanto siano soggette a imposta di negoziazione si applicano le norme del precedente articolo 2. La riduzione d'imposta si applica nel decennio dall'atto di costituzione.
	9	Azioni dell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati.	Idem		Idem
	10	Azioni delle società per la costruzione di case economiche per i ferrovieri.	Idem		Idem

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATO C

Tabella dei titoli e valori esenti dall'imposta annuale di negoziazione

CATEGORIA DEI TITOLI E VALORI	Articolo della tariffa	TITOLI E VALORI
Titoli dello Stato . . .	1	Titoli del debito pubblico dello Stato.
	2	Buoni del Tesoro.
	3	Obbligazioni ferroviarie di Stato create con la legge 2 luglio 1890, n. 6930.
Titoli degli istituti di credito	4	Libretti o ricevute di conto corrente e di risparmio.
	5	Assegni bancari e assegni circolari.
	6	Buoni fruttiferi a scadenza fissa emessi da Istituti legalmente costituiti.
	7	Cambiali ed altri effetti o recapiti di commercio.
	8	Biglietti, buoni od altri simili titoli soggetti alla tassa di circolazione.
Titoli delle banche popolari e delle società cooperative	9	Azioni nominative delle banche popolari e delle società cooperative nel decennio dall'atto della loro costituzione o fondazione, anche se esse siano sciolte e ricostituite oppure trasformate o comunque fatte rivivere sotto parvenze diverse, quando tali azioni abbiano individualmente un valore nominale non superiore a lire cento e finchè il capitale sociale non superi le lire cinquantamila. L'esenzione cesserà di diritto anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle banche e delle società risultasse un utile netto di esercizio che superi l'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. L'esenzione non sarà applicabile nel caso di banche popolari e di società cooperative che facciano operazioni non previste dai rispettivi statuti o concernano mera opera di mediazione o rivendita a terzi, come pure, nel caso di istituti che non tengono regolarmente i libri di commercio.
Cartelle ed obbligazioni fondiarie	10	Cartelle emesse per le operazioni di mutuo fatte in esecuzione della legge 25 giugno 1906, n. 255 a favore della Calabria, dagli istituti di credito menzionati nell'art. 18, ai danneggiati dal terremoto del 1905.
Cartelle ed obbligazioni fondiarie	11	Cartelle emesse dagli istituti esercenti il Credito fondiario e consegnate in pagamento delle rendite e prestazioni fondiarie da essi acquistate a' sensi della legge 15 luglio 1906, n. 441.
	12	Cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale emesse per prestiti a Provincie, Comuni e Consorzi.
	13	Obbligazioni emesse dagli istituti autorizzati con l'art. 266 della legge 19 agosto 1917, n. 1339 (T.U.) a concedere mutui ipotecari per la costruzione, ricostruzione o riparazione di edifici nelle provincie di Reggio Calabria e Messina in dipendenza dei terremoti del 1905, 1907 e 1908.
Obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche	14	Obbligazioni emesse in corrispondenza dei mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, creato dal Regio decreto-legge 2 settembre 1918, n. 1627.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 24 novembre 1938-XVII, n. 1976.
Tasse portuali per i materiali da costruzioni murarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, il R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, il R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, ed il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390 (modificato dal R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106), relativi a provvedimenti per opere di ampliamento e di sistemazione rispettivamente nei porti di Genova, Venezia (Marghera), Livorno, Napoli e Civitavecchia;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, concernente tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la misura delle aliquote ridotte delle tasse portuali applicabili ai materiali da costruzioni murarie;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le comunicazioni e con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tassa portuale ridotta, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, ed all'art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, viene elevata da L. 0,75 a L. 1 a tonnellata per il porto di Genova e da L. 0,40 a L. 0,60 a tonnellata per i porti di Livorno, Civitavecchia, Napoli, Venezia limitatamente ai seguenti materiali:

Sabbia, ghiaia e pozzolana.
Argilla e terre refrattarie.
Caolino e quarzite non macinati.
Calce viva e spenta.
Pietra da cemento o da calce.
Cementi ed agglomerati cementizi.
Piastrelle e pietre da pavimentazione.
Laterizi.
Pietra da costruzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 8. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 dicembre 1938-XVII.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, concernente la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;
Veduta la designazione fatta dal Ministro per le finanze del dott. Giuseppe Cappello, in sostituzione del dott. Alfredo Domine, funzionario rappresentante il Ministero delle finanze, nel Consiglio di amministrazione predetto;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto, il dott. Giuseppe Cappello, ispettore superiore del Tesoro, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in qualità di funzionario rappresentante il Ministero delle finanze e in sostituzione del dott. Alfredo Domine.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

LANTINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Registro 8 *N. Corporazioni, foglio* 120. — BOUSQUET

(37)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 dicembre 1938-XVII.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

I signori nob. comm. Neri Farina Cini e cav. Piero Betti sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia, con sede in Pistoia, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1938-XVII

MUSSOLINI

(53)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1938-XVII.
Applicazione della tassa di scambio, nella misura ridotta, al prodotto antiparassitario « Lazio » ed al fertilizzante « Pontinia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A*) al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 075 % con decorrenza del 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati « Lazio » e « Pontinia » rispondono al requisito della diretta utilizzazione in agricoltura senza ulteriori manipolazioni, il primo come antiparassitario ed il secondo come fertilizzante, e che, pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 % stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A*) al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa, a decorrere dal 15 gennaio 1939-XVII agli scambi dell'antiparassitario « Lazio » e del fertilizzante « Pontinia ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(64)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pisa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pisa con sede in Pisa, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pisa continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(23)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario provinciale cooperativo di Lucca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario provinciale cooperativo di Lucca con sede in Lucca, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario provinciale cooperativo di Lucca continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

(24) *Il Ministro*: Rossoni

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.
Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale di Benevento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Benevento, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Benevento continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(25)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Pescara, con sede in Pescara, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo per la provincia di Pescara continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(26)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1938-XVII.

Disposizioni concernenti l'esercizio venatorio in provincia di Como.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, numero 117;

Visti i decreti Ministeriali 2 ottobre 1930-VIII e 12 ottobre 1932-X, con cui i terreni denominati variamente, della estensione complessiva di ettari 1230, siti nei comuni di Intimiano, Capiago, Cantù, Montorfano, Alzate e Orsenigo, sono stati costituiti in bandita di caccia fino a tutto l'anno venatorio 15 agosto 1944-14 agosto 1945;

Vista la lettera n. 1618 del 15 marzo 1938 con cui la Commissione venatoria provinciale di Como ha comunicato che numerosissimi proprietari di terreni dei comuni di Alzate Brianza e Montorfano, inclusi nella bandita di caccia suddetta, hanno regolarmente disdettato la loro adesione al consorzio per il mese di dicembre 1938;

Che, pertanto, detta bandita va revocata, mentre nel contempo occorre proteggere la selvaggina ivi incrementata, dando modo alla Commissione venatoria provinciale di Como di effettuare catture a scopo di ripopolamento di altre zone;

Decreta:

Art. 1.

La bandita di caccia disposta con i decreti Ministeriali 2 ottobre 1930-VIII e 10 ottobre 1932-X, nei fondi denominati variamente, della estensione complessiva di ettari 1230, siti nei comuni di Intimiano, Capiago, Cantù, Montorfano, Alzate e Orsenigo, è revocata.

Art. 2.

Nei suddetti terreni viene disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 30 aprile 1939-XVII.

Art. 3.

La Commissione venatoria provinciale di Como è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella zona in questione, catture di selvaggina stanziale a scopo di ripopolamento.

Detta Commissione provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(27)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo con sede in Caltanissetta è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo di Caltanissetta continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(38)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Nuoro con sede in Nuoro, è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo della provincia di Nuoro continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(39)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Asti è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Asti continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(40)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo provinciale con sede in Pistoia è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo provinciale di Pistoia continuerà a funzionare, ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(41)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1938-XVII.

Cancellazione dal ruolo di due revisori dei conti.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938 con il quale Amaduzzi Aurelio e Lingi Vincenzo, residenti in Napoli, sono stati nominati revisori ufficiali dei conti;

Vista la nota 28 giugno 1938 del presidente del Collegio dei ragionieri per la provincia di Napoli dalla quale risulta che i predetti Amaduzzi Aurelio e Lingi Vincenzo vengono cancellati dall'albo professionale dei ragionieri per incompatibilità, con effetto dal 1° gennaio 1939;

Visto l'art. 14, comma 1°, del R. decreto-legge 24 luglio 1936, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 517, il quale dispone che la cancellazione dall'albo professionale in cui il revisore sia iscritto importa la sua cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti;

Decreta:

Amaduzzi Aurelio e Lingi Vincenzo, residenti in Napoli, nominati revisori ufficiali dei conti con decreto Ministeriale 22 marzo 1938, sono cancellati dal relativo ruolo dei revisori ufficiali dei conti con decorrenza dal 1° gennaio 1939.

Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Solmi

(54)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1938-XVII.

Dichiarazione di trasformazione in ente morale del Consorzio agrario cooperativo di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, il Consorzio agrario cooperativo con sede in Campobasso è dichiarato trasformato in ente morale.

Art. 2.

Fino all'approvazione del suo nuovo statuto, il Consorzio agrario cooperativo di Campobasso continuerà a funzionare, a' termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, secondo le norme che attualmente lo regolano, anche nei rapporti con i terzi.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: Rossoni

(59)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1939-XVII.

Autorizzazione alla cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento nella zona Porcellengo di Paese (Treviso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Porcellengo di Paese (Treviso);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Treviso;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Treviso è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di cinquecento lepri e cento coppie di starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(57)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1939-XVII.
Autorizzazione alla cattura di conigli e pernici a scopo di ripopolamento nella zona Monte Sparagio (Trapani).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 24 e 33 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Monte Sparagio (Trapani);
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani;
Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di conigli e pernici a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Trapani è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di quattrocento conigli e cinquanta pernici a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1939-XVII

Il Ministro: Rossoni

(58)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1938-XVII.
Costituzione del Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia statale dei crediti per l'esportazione;
Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928, che eleva il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute a Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Il Comitato consultivo per la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, è composto nel modo seguente:

Membri effettivi:

1) S. E. Guarneri gr. cr. prof. Felice, Ministro per gli scambi e per le valute, presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
2) Masi gr. uff. dott. Manlio, direttore generale per gli Scambi con l'estero nel Ministero per gli scambi e per le valute, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;
3) Grassi cav. gr. cr. dott. Paolo, direttore generale del Tesoro quale rappresentante del Ministero delle finanze;
4) S. E. Giannini gr. cr. prof. Amedeo, senatore del Regno, direttore generale degli Affari commerciali nel Ministero degli affari esteri, quale rappresentante del Ministero stesso;
5) Pascolato avv. Michele, presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, quale rappresentante della Confederazione stessa;
6) Biamonti gr. uff. avv. Luigi, direttore generale dell'Associazione tra le società italiane per azioni, quale rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;
7) Marinelli comm. dott. Marino, vice direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale rappresentante dell'Istituto stesso;
8) D'Addezio comm. dott. Michele, reggente la Divisione assicurazioni privati nel Ministero delle corporazioni, quale rappresentante del Ministero stesso.

Membri supplenti:

1) Dall'Oglio gr. uff. dott. Giuseppe, direttore generale dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in caso di impedimento o assenza di S. E. gr. cr. prof. Guarneri;
2) Di Falco cav. uff. dott. Felice, capo divisione nel Ministero per gli scambi e per le valute, in sostituzione del gr. uff. dott. Masi;
3) Cremonese comm. rag. Francesco, ispettore superiore del Tesoro o, in caso di sua assenza o impedimento, Del Vecchio comm. dott. Giuseppe, capo divisione amministrativo nel Ministero delle finanze, in sostituzione del cav. gr. cr. dott. Grassi;
4) Calisse comm. dott. Alberto, vice direttore generale degli Affari commerciali nel Ministero degli affari esteri, in sostituzione di S. E. gr. cr. Giannini prof. Amedeo;
5) Martignone comm. avv. Giacomo, direttore della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, in sostituzione dell'avv. Pascolato;
6) Coppola D'Anna comm. dott. Francesco, vice direttore dell'Associazione fra le società italiane per azioni, in sostituzione del gr. uff. dott. Biamonti;
7) Ercoli cav. rag. Arturo, capo ufficio delle Gestioni speciali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del comm. dott. Marinelli;
8) Parascenzo comm. dott. Severino, capo sezione nel Ministero delle corporazioni, in sostituzione del comm. D'Addezio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Il Ministro per gli scambi e per le valute
Guarneri

(55)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 31 dicembre 1938-XVII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1924, concernente la collocazione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di persone già in servizio presso uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni.

(66)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª pubblicazione). Elenco n. 204.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 56 — Data: 25 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Mura Gavino di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Certificato Red. 3,50 %, capitale: rendita L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 318 — Data: 29 ottobre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Delfrate Alvazzi Emilia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Certificato Rendita 5 %, capitale: rendita L. 55.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 13 settembre 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Perugia — Intestazione: Gubbiotti Giulio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: 2 cartelle Littorio 5 %, capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19651 — Data: 20 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Parmigiani Tarquinio di Cesiro — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 544 — Data: 27 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Farina Romano Ciro fu Rinaldo — Titoli del Debito pubblico: Cartelle Consolidato 5 %, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1250 — Data: 19 novembre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione della ricevuta: Piccirilli Luigi di Sosio — Titoli del Debito pubblico: Titolo Littorio 5 %, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 399 — Data: 8 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Taranto — Intestazione della ricevuta: Tramonte Pietro fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Quietanze, capitale L. 900.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4821)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Media dei cambi e dei titoli

del 2 gennaio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,22
Francia (Franco)	49,95
Svizzera (Franco)	428,50
Argentina (Peso carta)	4,32
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,81
Cecoslovacchia (Corona)	65,16
Danimarca (Corona)	3,938
Germania (Reichsmark)	7,625
Norvegia (Corona)	4,4325
Olanda (Fiorino)	10,335
Polonia (Zloty)	358,30
Portogallo (Scudo)	0,8006
Svezia (Corona)	4,5425
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8356
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,4965
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,12
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,65
Id. 3,50 % (1902)	69,925
Id. 3,00 % Lordo	51,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,625
Id. Id. 5 % (1936)	92,55
Rendita 5 % (1935)	92,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,625
Id. Id. 5 % - Id. 1941	101,675
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,575
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,175

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione di un componente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo e conferma in carica del presidente e degli altri componenti.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 20 novembre 1938-XVII si è provveduto alla sostituzione di un componente della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Palermo ed alla conferma in carica del presidente e degli altri componenti, nelle persone dei signori:

Cav. uff. Lauricella Antonio, direttore Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Palermo, presidente;

Maestro Selvaggi prof. Rito, direttore del Regio conservatorio di musica Vincenzo Bellini in Palermo, membro;

Prof. ing. Pasca Francesco, titolare di elettrotecnica ed incaricato di radiotecnica presso il Regio istituto tecnico industriale V. E. III di Palermo, membro;

Carollo cav. Santo, capo ufficio postale telegrafico di 2ª classe, segretario.

(65)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei periti tecnici e periti elettrotecnici del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933-XI, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587, che reca norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni del personale delle pubbliche Amministrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo dei periti tecnici e periti elettrotecnici del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (gruppo *B*):

a) per 45 posti di perito tecnico capo e perito elettrotecnico capo (grado 8°);

b) per 80 posti di perito tecnico principale e perito elettrotecnico principale (grado 9°);

c) per 35 posti di perito tecnico e perito elettrotecnico (grado 10°);

d) per 35 posti di perito tecnico aggiunto e perito elettrotecnico aggiunto (grado 11°);

Art. 2.

Ai concorsi predetti possono partecipare gli impiegati dei ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, che siano forniti del diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo specializzato per meccanici o elettricisti, rilasciato dalla Sezione industriale di un istituto tecnico del Regno o del corrispondente diploma conseguito ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, esclusi titoli equipollenti.

Inoltre gli aspiranti al concorso per posti del grado:

a) di perito tecnico capo e di perito elettrotecnico capo dovranno rivestire lo stesso grado 8° oppure quello immediatamente inferiore;

b) di perito tecnico principale e perito elettrotecnico principale, dovranno rivestire lo stesso grado 9° oppure il grado 10° qualora si trovino nelle condizioni di conseguire nel ruolo di provenienza la promozione al grado 9° senza dover superare apposito esame;

c) di perito tecnico e di perito elettrotecnico, dovranno rivestire lo stesso grado 10° od anche il grado 11° purchè gli appartenenti a quest'ultimo grado abbiano alla data del presente bando di concorso, almeno quattro anni di anzianità nel gruppo *B;*

d) di perito tecnico aggiunto e di perito elettrotecnico aggiunto dovranno rivestire lo stesso grado 11°.

Ai detti concorsi possono partecipare, alle condizioni e con le modalità sopra indicate anche gli impiegati trasferiti nel ruolo di gruppo *B* dei periti tecnici e periti elettrotecnici, a mente dell'articolo 18 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare o far pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, o alle Intendenze di finanza, entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta da bollo da L. 6, sottoscritta di proprio pugno e con l'indicazione del concorso al quale intendono partecipare.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti ed i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina al posto cui aspirano, qualsiasi residenza.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti:

a) originale o copia conforme autenticata da un Regio notaio del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

b) certificato della Federazione provinciale fascista, redatto su carta da bollo da L. 4, di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno in corso, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari), ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza ai Fasci dalla data di iscrizione. Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, sul detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Non sono tenuti a presentare il documento anzidetto i mutilati od invalidi di guerra od in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV;

c) copia dello stato di servizio autenticata dai superiori gerarchici, da cui risultino le qualifiche riportate dagli aspiranti nell'ultimo quinquennio;

d) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva;

e) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante lo stato di famiglia del concorrente;

f) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che attribuiscono ai concorrenti diritti preferenziali per il conferimento dei posti messi a concorso;

g) ogni altro documento o titolo che l'aspirante ritenga di esibire ai fini del concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette od alle Intendenze di finanza dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

L'Amministrazione potrà sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di richiedere in visione alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed un rapporto informativo sui precedenti di carriera dei concorrenti medesimi.

Art. 7.

La valutazione dei titoli degli aspiranti ai detti concorsi sarà fatta da una Commissione composta come appresso:

Presidente: Bagli gr. uff. dott. Ivo, direttore generale delle Dogane ed imposte indirette.

Membri: Milazzo comm. dott. ing. Vincenzo, ispettore generale per le imposte di fabbricazione; Ortensi comm. dott. ing. Alberto, ispettore generale per le imposte di fabbricazione; Alinei comm. dott. Mariano, direttore capo divisione; Di Lorenzo comm. dott. Mario, direttore capo divisione.

Il cav. dott. Carmine Gallo, primo segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.

I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 8.

Sarà in facoltà della Commissione di chiamare gli aspiranti ad una conversazione che verterà sui prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione e sul regime fiscale delle imposte medesime.

La Commissione in base ai requisiti di studio o professionali che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in cinquantesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai trentacinque cinquantesimi.

Per ogni concorso la Commissione formerà separate graduatorie di merito secondo l'ordine di votazione attribuito ai singoli aspiranti. Del pari formerà la graduatoria dei vincitori del concorso, tenute presenti le disposizioni vigenti che conferiscono diritti preferenziali per la nomina agli impieghi statali.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale, saranno approvate le graduatorie di cui al precedente art. 8, e verrà inoltre provveduto alla nomina dei vincitori compresi nelle graduatorie medesime, salvo l'osservanza delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1587.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

(70)

REGIA PREFETTURA DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto, in data 30 luglio 1938-XVI, n. 16767, col quale veniva approvata la graduatoria generale dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di veterinari condotti, vacanti nella provincia di Livorno al 30 novembre 1936, e veniva dichiarato il vincitore del concorso stesso nella sola sede vacante del comune di Portoferraio;

Considerato che il primo classificato, dott. Bacci Italo, ha rassegnato le dimissioni, mentre il secondo classificato, dott. Sbargia Giuseppe ha dichiarato di rinunziare alla nomina;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla designazione del vincitore del concorso suindicato, secondo la graduatoria di merito;

Attesochè il terzo classificato dott. Ugo Marcacci, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1255, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 201;

Decreta:

A parziale modifica del surrichiamato decreto 30 luglio 1938-XVI, n. 16767, è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa, secondo la graduatoria di merito, il dott. Ugo Marcacci di Natale.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Portoferraio.

Livorno, addì 20 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: Zannelli

(5097)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il precedente decreto prefettizio 29 marzo 1938-XVI, n. 42071, con cui vennero dichiarati vincitori del concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Bari al 30 aprile 1935-XIV, decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1938;

Visto che il dott. Colantuono Giuseppe, assegnato alla condotta medica di Bitetto, si è dimesso al 18 ottobre u. s. e che lo segue in graduatoria il dott. Vito Di Vella;

Vista la lettera 10 dicembre corrente n. 20409/2/122 del Ministero dell'interno;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Vito Di Vella è dichiarato vincitore del concorso in oggetto ed assegnato alla condotta medica del comune di Bitetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Bitetto.

Bari, addì 23 dicembre 1938-XVII

Il Prefetto

(5109)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore del Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto 31 dicembre 1936, n. 23397 San., con il quale veniva bandito il concorso per il posto di coadiutore del Reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di detto concorso costituita con decreto Ministeriale 7 marzo 1938, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 marzo stesso anno, n. 59;

Visti gli articoli 23 e 75 del R. decreto 11 marzo 1935-XVI, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di coadiutore del Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Reggio Emilia, ed è dichiarato vincitore del posto stesso il dott. Pezzi Rio.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il prefetto: D'Andrea.

(5108)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.